

**ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO
DI URBINO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO¹**

¹ Così come modificato con delibera del COA di Urbino del 27-10-2022

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Costituzione)

Ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo 04.03.2010 n.28 veniva istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino (d'ora in avanti anche "CDO"), con delibera n. 12 del 14.10.2011 l'Organismo di Mediazione Forense di Urbino.

Con delibera n. 15 del 09/12/2014, il CDO deliberava di variare la denominazione del suddetto Organismo di mediazione in "**Organismo forense di mediazione e arbitrato di Urbino**" (d'ora in avanti anche "OF").

Ai sensi della legge 3/2012 e del DM 202/2014, all'Organismo forense di mediazione e arbitrato di Urbino, articolazione interna dell'Ordine degli Avvocati di Urbino, con delibera del CDO n. 16 del 02/10/2017, vengono altresì attribuite le funzioni di **organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Urbino** (d'ora in avanti anche "OCC").

L'OF è costituito in conformità al Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 del 14/02/2017 quale camera arbitrale, di conciliazione e organismo di risoluzione delle controversie di cui agli artt. 1, c. 3, e 29, c. 1, lett. n), legge 247/2012. La delibera di approvazione del presente atto viene pubblicata sul sito internet del CDO.

L'OF svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

Art.2

(Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa)

L'OF è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto rispetto a quello del CDO, costituendo dipartimento dello stesso CDO, pur disponendo di autonomia organizzativa ed economica.

I fondi per il funzionamento dell'OF vengono erogati dal CDO, salvo l'utilizzo delle entrate derivanti dalle attività svolte dall'OF.

L'OF è comunque dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta ed autonoma rispetto a quella del CDO, secondo quanto disposto nel titolo VI del presente Statuto.

L'OF, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, così come stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti con i terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

In conformità ai criteri stabiliti dal CNF, l'OF è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 500.000,00 per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione civile. Idonea polizza assicurativa è stipulata anche per il servizio di arbitrato e per ogni altro servizio erogato dall'OF, ivi incluso il servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento in conformità alla legge 3/2012 e al DM 202/2014, con massimale, in quest'ultimo caso, di almeno € 1.000.000,00.

Art.3

(Scopo)

L'OF ha lo scopo di provvedere stabilmente

- all'attività di mediazione prevista dal Decreto Legislativo n. 28/2010;
- ad ogni altra attività di mediazione (a titolo esemplificativo: familiare, penale, interculturale ecc.);
- ad ogni attività di mediazione e conciliazione prevista da leggi speciali che sia possibile svolgere innanzi all'OF;
- ad ogni altro modo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che sia possibile svolgere innanzi all'OF, ivi inclusa la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori di cui al d.lgs. 130/2015, nonché all'attività di perizia contrattuale e arbitraggio, mediante procedimenti affidati a professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati di Urbino, e nei casi previsti ad altri professionisti, comunque dotati dei necessari requisiti e competenze.

L'OF ha altresì lo scopo di provvedere stabilmente alla gestione, mediante i propri iscritti, di tutte le procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012 e al DM 202/2014. L'OF svolge pertanto le funzioni ad esso riservate dagli artt. 15 e ss. della legge 3/2012 e succ. modd. e assume gli obblighi di cui agli artt. 9 e ss. DM 202/2014.

Per ogni servizio prestato, l'OF adotta uno specifico regolamento approvato dal CDO nel quale sono indicate le norme relative al funzionamento e i relativi costi, in coerenza con le disposizioni della legge e del DM 34/2017.

L'OF assicura l'indipendenza, imparzialità e neutralità dei propri professionisti. In particolare, chi svolge funzione di mediatore in ordine ad una determinata controversia non potrà assumere funzioni di arbitro rispetto alla medesima controversia, salvo espresso accordo di tutte le parti.

L'OF svolge la propria attività attraverso:

1. la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione dei procedimenti di mediazione, arbitrato, composizione della crisi da sovraindebitamento e degli altri procedimenti per la risoluzione alternativa delle controversie;
2. la formazione di soggetti qualificati professionalmente per lo svolgimento delle attività dell'OF;
3. ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure gestite.

Art.4

(Sede)

L'OF svolge le sue funzioni presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino ovvero presso locali messi a disposizione dal CDO e/o nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Urbino ai sensi del disposto dell'art.18 del D.Lgs. 04.03.2010 n.28.

Art.5

(Personale dipendente e riservatezza)

L'OF si avvale del personale dipendente del CDO.

Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Gli organi dell'OF e il personale dipendente e chiunque comunque operi nell'OF a qualsiasi titolo sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerenti l'attività prestata.

TITOLO II – ORDINAMENTO INTERNO

Art.6

(Organi dell'Organismo forense di mediazione e arbitrato di Urbino)

L'OF è amministrato da un Consiglio Direttivo.

Sono altresì organi dell'OF:

- a) il Presidente;
- b) la Segreteria amministrativa;
- c) i Professionisti Referenti;
- d) il Responsabile dell'Organismo di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010;
- e) il Referente dell'OCC ai sensi della legge 3/2012.

Art.7

(I Professionisti Referenti)

Per ciascuno dei servizi erogati, viene nominato con delibera del CDO un Professionista Referente esterno al Consiglio Direttivo con funzioni di coordinamento tra quest'ultimo, la Segreteria e i Professionisti, e di informazione verso l'utenza con l'ausilio della Segreteria.

I Professionisti Referenti devono essere in possesso di specifiche competenze e comprovata esperienza, almeno quinquennale, in materia di mediazione, arbitrato, composizione della crisi da sovraindebitamento e risoluzione alternativa delle controversie, e possono essere revocati dal CDO per gravi motivi.

Con riguardo alla composizione della crisi da sovraindebitamento, viene altresì nominato il Referente dell'OCC nel rispetto di quanto previsto dalla legge 3/2012 e dal DM 202/2014, e allo stesso vengono attribuite tutte le funzioni ivi previste.

I Referenti all'uopo delegati dal Consiglio Direttivo, con la collaborazione della Segreteria, hanno la gestione della contabilità e del bilancio dell'OF, coordinandosi con il Consiglio dell'Ordine anche sotto il profilo della gestione del personale.

Art.8

(Il Presidente)

Il Presidente dell'OF è eletto a maggioranza tra i componenti del Consiglio Direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

Ai fini del d.lgs. 28/2010, il Presidente dell'OF assume altresì la carica di responsabile dell'OF per il servizio di mediazione civile e commerciale.

Ai fini della legge 3/2012, il Presidente dell'OF assume altresì la carica di Referente dell'OCC.

Art.9

(Funzioni e compiti del Presidente)

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale Organo, promuove l'attività dell'OF e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente, o un suo delegato, rappresentano a tutti gli effetti e in ogni sede l'OF.

Art.10

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti pari a tre, nominati con delibera del CDO e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata esperienza.

Ai sensi del DM 34/2017, i componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive.

Ferma la necessità che almeno due e non più di due terzi dei componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo:

- a) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell'ordine;
- b) i docenti universitari in materie giuridiche.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina del nuovo consiglio direttivo. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il CDO provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrative dall'OF, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato, secondo le norme stabilite dal CDO.

Art.11

(Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche “*ad horas*”, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate. Il verbale è custodito presso la Segreteria.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art.12

(Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri, dei mediatori, dei gestori della crisi da sovraindebitamento e degli altri professionisti, nel quale iscrive a richiesta i soggetti ammessi a seguito di valutazione dei requisiti che i richiedenti dovranno documentare all'atto della richiesta, sulla base delle aree individuate nella tabella A allegata al DM 34/2017.

Il soggetto interessato indica l'area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti richiesti. La

dichiarazione di disponibilita' e' revocabile. Il professionista e' tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilita' e il venir meno dei requisiti di onorabilita'.

Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti richiedenti, procede all'iscrizione del professionista in una o piu' aree di cui alla tabella A citata. Quando vengono meno i requisiti di onorabilita' del professionista iscritto nell'elenco, il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione. Il Consiglio Direttivo procede allo stesso modo quando il professionista revoca la dichiarazione di disponibilita'.

Il professionista iscritto nell'elenco puo' chiedere di modificare la propria disponibilita' quanto alle aree professionali di riferimento.

Il Consiglio Direttivo approva il Codice etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.

Il Consiglio Direttivo, d'intesa con il CDO, cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e conciliativa. Mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale e conciliativa e ogni altro strumento alternativo di risoluzione delle controversie.

Il Consiglio Direttivo svolge altresì tutti i compiti non riservati ad altri Organi e ha potere di controllo e vigilanza sull'operato degli altri organi.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, ha i seguenti compiti:

1. tenere il Registro degli affari di mediazione civile e di composizione della crisi da sovraindebitamento, oltre ad eventuali altri Registri per altri modi alternativi di risoluzione delle controversie;
2. fissare con le cadenze di legge o comunque ritenute opportune gli eventi formativi per l'aggiornamento professionale dei mediatori, degli arbitri, dei gestori della crisi da sovraindebitamento e degli altri professionisti, stipulando a tal fine convenzioni con enti di formazione;
3. esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori, degli arbitri, dei gestori della crisi da sovraindebitamento e degli altri professionisti;
4. vigilare sul rispetto da parte del mediatore degli obblighi cui è tenuto e così anche con riguardo agli arbitri, ai gestori della crisi da sovraindebitamento e agli altri professionisti;
5. provvedere in merito alla sospensione dei mediatori, degli arbitri, dei gestori della crisi da sovraindebitamento e degli altri professionisti ed alla loro cancellazione dagli elenchi tenuti dall'OF nei casi previsti;
6. predisporre il rendiconto contabile finanziario;
7. individuare la tariffa da applicare nei casi previsti dal Regolamento applicabile;
8. comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di mediazione civile e degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori e dei gestori della crisi da sovraindebitamento;

9. a far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, trasmette al Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di mediazione civile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia.

L'OF non può assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori, dagli arbitri, dai gestori della crisi da sovraindebitamento e dagli altri professionisti che operano presso di sé.

Art.13

(Criteri generali per l'assegnazione degli incarichi da parte del Consiglio Direttivo)

Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto e dai singoli regolamenti con riferimento agli specifici servizi erogati dall'OF, l'OF procede come segue in merito all'assegnazione degli incarichi.

Il Consiglio Direttivo procede alla designazione del professionista con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione all'OF.

Il Consiglio Direttivo, in presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individua le ragioni e la materia del contendere, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A del DM 34/2017 e procede alla designazione.

La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi nei quali i professionisti sono individuati concordemente dalle parti.

Il Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato, dispone la cancellazione dagli elenchi del professionista per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del Codice etico.

Nel caso di cui all'articolo 12, comma 4, il professionista che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima del professionista che per ultimo è stato designato a norma dei commi che precedono.

Quando è necessaria la sostituzione del professionista, si procede seguendo la rotazione automatica.

Il Consiglio Direttivo liquida i compensi dei professionisti in conformità al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sulla base degli accordi intervenuti con i medesimi.

Il Consiglio Direttivo pubblica annualmente nel sito internet del Consiglio dell'ordine le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.

Art.14

(La Segreteria)

La Segreteria Amministrativa è costituita dal personale dipendente messo a disposizione dell'OF dal Consiglio dell'Ordine.

La Segreteria dell'OF svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività dello stesso OF.

La Segreteria svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) tiene un registro informatico per ogni procedimento dell'OF, con le annotazioni relative almeno al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del

conflitto, ai dati identificativi delle parti, al professionista designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;

b) verifica la conformità della domanda di attivazione del procedimento ai requisiti formali previsti dal Regolamento e la annota nel Registro;

c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso l'OF;

d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;

e) svolge le funzioni di segreteria del Consiglio Direttivo e dei Professionisti, curando la verbalizzazione delle sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni;

f) provvede alle comunicazioni richieste dal Consiglio Direttivo e dai Professionisti;

g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Regolamento applicabile.

La Segreteria custodisce ciascun fascicolo di ciascuna procedura attivata e conserva il fascicolo per dieci anni successivi alla chiusura del procedimento.

Coloro che operano presso la Segreteria sono in particolare tenuti, anche ai sensi dell'art.9, primo comma, del D.Lgs. n.28/2010, all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni assunte durante i procedimenti gestiti.

Art.15

(Obbligo generale di riservatezza)

I membri del Consiglio Direttivo, i Professionisti e il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività dell'OF, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.

Per finalita' di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, l'OF puo' provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi di riservatezza specifici previsti in ordine ai singoli servizi forniti dall'OF.

Art.16

(Incompatibilità generali)

Non possono essere nominati arbitri, mediatori, gestori della crisi da sovraindebitamento, o comunque ricevere incarichi dall'OF:

- a) i membri e i revisori appartenenti al CDO presso cui e' istituito l'OF;
- b) i membri del Consiglio Direttivo e della Segreteria;
- c) i dipendenti dell'OF e della Segreteria;
- d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonche' il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b) e c).

I professionisti devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti dell'OF.

In ogni caso, il professionista non puo' considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

Nel corso del procedimento i professionisti sono tenuti a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Sono in ogni caso fatte salve le incompatibilità specifiche previste in ordine ai singoli servizi forniti dall'OF.

Art.17

(Requisiti generali di onorabilità)

I requisiti di onorabilità dei Professionisti sono i seguenti:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

Sono in ogni caso fatti salvi i requisiti di onorabilità specifici previsti in ordine ai singoli servizi forniti dall'OF.

TITOLO III – DEI MEDIATORI, DEL PROCEDIMENTO DI

MEDIAZIONE EX D.LGS. 28/2010,

E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE

Art.18

(Elenco dei mediatori)

L'OF si avvale per svolgere le proprie funzioni in materia di mediazione ex d.lgs. 28/2010 di almeno un elenco di mediatori composto da almeno cinque Avvocati

del Foro di Urbino, come da “Regolamento mediazione civile e commerciale” dell’OF.

La Segreteria, sotto la direzione del Consiglio Direttivo, cura l’aggiornamento degli elenchi dei mediatori.

L’Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art.19

(Requisiti del mediatore)

Il mediatore deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento applicabile.

Art.20

(Obblighi del mediatore)

Al mediatore è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento applicabile e di mantenere i requisiti di onorabilità previsti.

Art.21

(Riservatezza del procedimento)

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dallo Statuto e dal Regolamento in conformità alla legge.

Salvo quanto previsto dalla legge, il mediatore è tenuto all’obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della propria opera.

Art.22

(Norme di procedura)

Le norme specifiche per l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori, l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità, le ipotesi di sospensione e di cancellazione dall'Elenco sono contenute nel Regolamento del servizio di mediazione civile e commerciale ex D.Lgs. 28/2010 dell'OF, approvato dal Consiglio dell'Ordine ed allegato al presente Statuto.

Le norme contenute nel Regolamento possono essere abrogate o modificate solamente dal Consiglio dell'Ordine.

Art.23

(Norme applicabili ai procedimenti di mediazione diversi da quelli di cui al D.Lgs. 28/2010 e agli altri ADR)

Ai procedimenti di mediazione non ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 28/2010 e agli altri ADR gestiti dall'OF, si applicano, nei limiti della compatibilità, le norme che precedono, con applicazione dello specifico regolamento adottato dall'Organismo forense.

TITOLO IV – DEGLI ARBITRI E DELL'ARBITRATO

Art.24

(Elenco degli arbitri)

La OF si avvale per svolgere le proprie funzioni in materia di arbitrato di un elenco di arbitri composto da Avvocati del Foro di Urbino, come da "Regolamento Arbitrati" dell'Organismo forense.

La Segreteria, sotto la direzione del Consiglio Direttivo, cura l'aggiornamento dell'Elenco degli arbitri.

Art.25

(Requisiti dell'arbitro)

L'arbitro deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento applicabile.

Art.26

(Obblighi dell'arbitro)

All'arbitro è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento applicabile e di mantenere i requisiti di onorabilità previsti.

Art.27

(Riservatezza del procedimento)

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi all'arbitrato non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dallo Statuto e dal Regolamento in conformità alla legge.

Salvo quanto previsto dalla legge, l'arbitro è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della propria opera.

Art.28

(Norme di procedura)

Le norme specifiche per l'iscrizione nell'Elenco degli arbitri, l'attivazione dell'arbitrato, la designazione e la prestazione dell'arbitro, le incompatibilità, le ipotesi di sospensione e di cancellazione dall'Elenco sono contenute nel Regolamento del servizio di arbitrato dell'OF, approvato dal Consiglio dell'Ordine ed allegato al presente Statuto.

Le norme contenute nel Regolamento possono essere abrogate o modificate solamente dal Consiglio dell'Ordine.

**TITOLO V – DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, DEI
PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

EX LEGGE 3/2012

Art.29

(Elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento)

L'OF si avvale per svolgere le proprie funzioni in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012 di un elenco di gestori composto da almeno cinque Avvocati del Foro di Urbino, come da "Regolamento per la composizione della crisi da sovraindebitamento" dell'OF.

La Segreteria, sotto la direzione del Consiglio Direttivo, cura l'aggiornamento degli elenchi dei gestori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente.

Art.30

(Requisiti del gestore della crisi da sovraindebitamento)

Il gestore della crisi da sovraindebitamento deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento applicabile.

Art.31

(Obblighi del gestore)

Al gestore è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento e di mantenere i requisiti di onorabilità previsti.

Art.32

(Riservatezza del procedimento)

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dallo Statuto e dal Regolamento in conformità alla legge. Salvo quanto previsto dalla legge, il gestore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della propria opera.

Art.33

(Norme di procedura)

Le norme specifiche per l'iscrizione nell'Elenco dei gestori, l'attivazione del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, la designazione e la prestazione del gestore, le incompatibilità, le ipotesi di sospensione e di cancellazione dall'Elenco sono contenute nel Regolamento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* legge 3/2012 dell'OF, approvato dal Consiglio dell'Ordine ed allegato al presente Statuto.

Le norme contenute nel Regolamento possono essere abrogate o modificate solamente dal Consiglio dell'Ordine.

TITOLO VI – LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

Art.34

(I mezzi dell'Organismo forense di mediazione e arbitrato di Urbino)

L'OF, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del Consiglio dell'Ordine; esso è costituito quale dipartimento del Consiglio dell'Ordine.

Art.35

(Entrate ed uscite)

Sono entrate dell'OF i proventi derivanti dall'attività di mediazione, di arbitrato, di composizione della crisi da sovraindebitamento e da ogni altro modo alternativo di risoluzione delle controversie gestito dall'OF; gli eventuali contributi stanziati dall'Ordine degli Avvocati; gli eventuali contributi di altri enti e dell'Unione europea; le altre eventuali entrate.

Sono uscite dell'OF i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, degli arbitri, dei gestori della crisi da sovraindebitamento e degli altri professionisti nonché le spese di gestione ed amministrazione dell'attività di mediazione, arbitrato, composizione della crisi da sovraindebitamento e di ogni altro modo alternativo di risoluzione delle controversie.

Il rendiconto contabile finanziario dell'OF viene sottoposto ad approvazione del Consiglio dell'Ordine.

Art.36

(Controlli sulla gestione contabile)

Il controllo sulla gestione contabile dell'OF è affidato al Consiglio dell'Ordine che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Art.37

(Delle entrate)

Le entrate dell'OF sono utilizzate per compensare le uscite del Consiglio dell'Ordine derivanti dall'attività dell'OF stesso.

TITOLO VII – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art.38

(Entrata in vigore)

Il presente Statuto, unitamente al Regolamento per la mediazione civile e commerciale e, ove prescritto, agli altri regolamenti, viene trasmesso al Ministero della Giustizia e/o ad altra Autorità competente.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti entrano in vigore in data 01/12/2017.

Art.39

(Modifiche dello Statuto e dei regolamenti)

Ogni modifica dello Statuto e dei regolamenti dovrà essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del dell'art.16, terzo comma, del D. Lgs. n.28/2010 nonché ai sensi dell'art. 7 DM 202/2014.

Art.40

(Norma di chiusura)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto espresso rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il presente Statuto è approvato dall'unanimità dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino nella seduta del 02/10/2017, prot. n. 16, e, dalla data della sua entrata in vigore, modifica e sostituisce lo Statuto previgente.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Recupero

